



COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Rep. n. 1671/2023

COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

Finanziamento dell'Unione Europea "NextGenerationEU".

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA SOVRACCOMUNALE - EX SS 42 - IN LOC. SCIANICA NEL COMUNE DI CAPO DI PONTE.

(COD. CUP E57H19002010001– Cod. CIG 9508940187)

==== REPUBBLICA ITALIANA ====

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì VENTICINQUE del mese di GENNAIO (25.01.2023) nella Residenza Municipale del Comune di Capo di Ponte, avanti a me, Paolo Scelli, nato a San Pio delle Camere (AQ) il 26.01.1964, Segretario del Comune di Capo di Ponte, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

a) **BENAGLIO GUERINO ANTONIO**, nato a Edolo (BS) il 17/01/1976 – c.f. BNGGNN76A17D391Y, Responsabile dell'Area Tecnica (giusto decreto sindacale n. 35 in data 29.12.2022), domiciliato per la sua carica e le funzioni qui espletate presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI CAPO DI PONTE** (C.F. 81001410174, P.I. 00723520987) che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche solo "Ente Appaltante", e di sottoscrivere il presente contratto in virtù di quanto disposto dalla

determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 121/ST del 06.12.2022;

b) **BONOMELLI GIOVANNI BARNABA** nato a Valsaviore (BS) il 20/03/1950 - C.F. BNMGNN50C20L648K e residente a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento n. 31 – Fraz. Valle, in qualità di Amministratore Unico/Legale Rappresentante della ditta **EDILSCAVI BONOMELLI SRL** con sede in Via Trento n. 64 – Fraz. Valle a Savio dell'Adamello (BS), C.F. e P.IVA 02718500982, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della ditta appaltatrice, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore"; giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Brescia, documento n. T 502420110 estratto dal Registro Imprese in data 24.01.2023, agli atti. atti.

I Componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo

PREMESSO

– che con deliberazione della Giunta Comunale n° 74 in data 10.08.2022, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopra citati dell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui a base d'asta €. 115.850,00 per importo lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 4.850,00) ed €. 34.150,00 per somme a disposizione;

– che è stata indetta, dalla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Capo di Ponte, in attuazione della Convenzione sottoscritta fra i due soggetti e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area Tecnica n. 109/ST del 29.11.2022, la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i. e dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto legislativo, con l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

- che in data 15.12.2022 con comunicazione Prot. n. 234050/2022, acclarata al protocollo comunale n. 9591 del 15.12.2022, la Provincia di Brescia, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune di Capo di Ponte la determinazione dirigenziale n. 2372/2022 del 15.12.2022 di approvazione verbale di gara, ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione e la documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria, oltre all'elenco degli operatori economici partecipanti;
- che con la determinazione dirigenziale n. 2372/2022 sopracitata è stato approvato il verbale di gara della seduta del 14.12.2022, con il quale sono stati ammessi tutti gli operatori economici;
- che con la determinazione dirigenziale n. 2372/2022 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori denominati "Intervento di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità sovracomunale - ex SS 42- in loc. Scianica nel Comune di Capo di Ponte – cod. CUP E57H19002010001 – C.I.G. 9508940187", alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL (C.F. e P.IVA 02718500982) con sede in Saviole dell'Adamello (BS) in via Trento n. 64 – Fraz. Valle, avendo la medesima presentato un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza pari al 9,20%, per un importo pari ad € 100.788,00 al netto dell'IVA di legge (di cui € 26.875,00 quali costi della manodopera ed € 4.810,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 4.850,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 105.638,00 oltre IVA;

– che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 121/ST del 16.12.2022 si è preso atto della determinazione dirigenziale n. 2372/2022 della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica di approvazione verbale di gara, ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione per l’appalto dei lavori di “*Intervento di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità sovracomunale - ex SS 42- in loc. Scianica nel Comune di Capo di Ponte – cod. CUP E57H19002010001 – C.I.G. 9508940187*” e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla suddetta Ditta, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa;

– che è stato concluso con esito favorevole il controllo dei requisiti di cui agli articoli 80 e 84 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta aggiudicataria dei lavori, vcome da comunicazione della CUC Prot. N. 238509/2022 del 22-12-2022;

– che l’avviso di espletamento della gara d’appalto è stato regolarmente pubblicato ai sensi della vigente normativa;

– che la documentazione richiesta con Prot. n. 0009928 del 21.12.2022 a seguito dell’aggiudicazione, in particolare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, risulta depositata presso l’Ufficio Tecnico, Prot. n. 228 del 17.01.2023, n. 244 del 18.01.2023 e n. 317 del 23.01.2023 ;

– che in data 20.12.2022 è stata sottoscritta, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Rappresentante Legale dell’Impresa e dalla Direzione Lavori, la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle opere (verbale di cantierabilità dei lavori), Prot. n. 9840 del 20.12.2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce alla ditta Edilscavi Bonomelli srl, con sede in Via Trento n. 64 – Fraz. Valle a Saviole dell'Adamello (BS) – C.F. e P.IVA 02718500982 l'appalto degli *“Interventi di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità sovracomunale - ex SS 42- in loc. Scianica nel Comune di Capo di Ponte – cod. CUP E57H19002010001”*.

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad Euro 105.638,00 (centocinquemilaseicentotrentotto/00), da assoggettarsi ad I.V.A. 10%, ed è da intendersi stipulato “a corpo e a miura” secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati :

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. per la parte ancora vigente;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) offerta economica;
- f) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (Piano Operativo di Sicurezza);
- g) il cronoprogramma ed il programma esecutivo dei lavori predisposto dall'impresa;
- h) le polizze di garanzia.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 90 (NOVANTA) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari allo 0,1% (uno permille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00 ed alle ulteriori indicazioni contenute nell'Art. 2.17 - *Anticipazione e pagamenti in acconto* del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il certificato di pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia il suo ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

3. Nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

5. La rata di saldo, comprensiva delle prescritte ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza di garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n. 1549.00.27.2799850978 emessa da Sace Spa – Ag. di Brescia in data 13.01.2023 per un importo di €. 5.281,90 (euro cinquemiladuecentottantuno/90), depositata agli atti.

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa tipo C.A.R. n. 1549.00.33.33039466, emessa da Sace BT Spa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per un importo alla partita 1 di € 116.201,80 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per un importo garantito di € 500.000,00 non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, depositato con Prot. 317 del 23.01.2023, formano parte integrante del presente contratto.

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8/bis – Ulteriori adempimenti per raggiungimento obiettivi finanziamento Unione Europea

1. Trattandosi di interventi finanziati con fondi dell'Unione Europea, l'appaltatore è

obbligato ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021)

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia

1. Nei confronti dell'Appaltatore, a carico della Ditta medesima e dei relativi Soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011, non si è provveduto all'acquisizione della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 comma 2 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. trattandosi di opera di importo inferiore a € 150.000,00. Il presente contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico della Ditta medesima, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta il Comune di Capo di Ponte recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159 citato.

Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 ed alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi che la ditta appaltatrice non

assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 11 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso Via Trento n. 64 – Fraz. Valle – 25050 Savio dell'Adamello (BS), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice i Signori:

- Bonomelli Giovanni nato a Valsavio (BS) il 20.03.1950 c.f. BNMGN50C20L648K;
- Bonomelli Roberto nato a Brescia (BS) il 12.01.1973, c.f. BNMRRT73A12B157V;
- Bonomelli Oscar nato a Breno (BS) il 05.10.1974, c.f. BNMSCR74R05B149J;
- Bonomelli Jonny nato a Breno (BS) il 05.02.1976, c.f. BNMJNY76B05B149Q;

gli atti da cui risulta tale designazione sono stati dichiarati dalla documentazione di gara.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il

luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestate al Comune di Capo di Ponte, "codice univoco ufficio" Indice Pubbliche Amministrazioni: UF4GLH. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

3. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di cottimo, una clausola con la quale il cottimista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. A tal fine sono stati autorizzati, per conto dell'Appaltatore, a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute:

- Bonomelli Giovanni nato a Valsaviore (BS) il 20.03.1950 c.f. BNMGNN50C20L648K;

- Bonomelli Roberto nato a Brescia (BS) il 12.01.1973, c.f. BNMRRT73A12B157V;

- Bonomelli Oscar nato a Breno (BS) il 05.10.1974, c.f. BNMSCR74R05B149J;

- Bonomelli Jonny nato a Breno (BS) il 05.02.1976, c.f. BNMJNY76B05B149Q;

4. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su uno dei seguenti conti correnti postali dedicati alle commesse pubbliche:

- C.C 100000001459 c/o Banca Intesa Spa Agenzia di Cedegolo (BS) - Codice IBAN: IT 10 D 03069 54313 100000001459;

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 15 – Capitolato Generale d'Appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere esperito unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, che intende subappaltare parte delle lavorazioni di cui alla categoria OG3, nei limiti di legge;

Articolo 18 – Spese e registrazione

1. Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori.

2. Il presente atto è soggetto ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modificazioni e integrazioni, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

3. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta con le modalità telematiche,

ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

4. Il presente atto è redatto nel rispetto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 – Obblighi di condotta

1. – Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, l'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

2. A tal fine l'appaltatore dichiara:

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Articolo 20 – Trattamento dei dati personali

1. l'Ente Appaltante, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 informa l'appaltatore

tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.

Io sottoscritto Segretario rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 – comma 1 – lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

E richiesto, io Segretario rogante, ricevo quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, su facciate complete n. 15 e righe 10 sottoscrizione esclusa, che viene da me letto alle parti comparenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono con firma digitale.

IL COMUNE DI CAPO DI PONTE

(geom. Guerino Benaglio)

L'APPALTATORE

(sig. Bonomelli Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

(dr. Paolo Scelli)